



COMUNE DI SALA CONSILINA
 Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 numero **242** del **22-12-2017**

OGGETTO:

PRESA D'ATTO ACCORDO TRANSATTIVO CON COMUNE DI PADULA PER QUOTE DI PARTECIPAZIONE A TITOLO DI CANONI DI LOCAZIONE PER I LOCALI ADIBITI A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DEL VALLO DI DIANO.

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di Dicembre con inizio alle ore 13:30 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N. o	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Assente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO :

- che il Comune di Sala Consilina veniva individuato quale sede del Centro per l'impiego raggruppante il comprensorio del Vallo di Diano, di cui fa parte il Comune di Padula, ai sensi e per gli effetti della legge n. 56/87 e che in ottemperanza a quanto previsto dalla detta normativa, nello svolgimento delle funzioni attribuite stipulava contratto di locazione relativo all'immobile, ubicato nel Comune di Sala Consilina, adibito a sede circoscrizionale per l'impiego del Vallo di Diano assumendosi l'onere di anticipare il relativo canone di fitto da ripartire, in virtù della citata legge, proporzionalmente tra i Comuni interessati e facenti parte del comprensorio del Vallo di Diano così come comunicato agli stessi Enti;

- che il Comune di Padula pagava regolarmente le proprie quote di partecipazione al canone di locazione di cui innanzi fino all'anno 1998 e che, a partire dall'anno 1999 non ha provveduto al versamento delle proprie quote di partecipazione per il detto canone di locazione pur sollecitato più volte dal Comune di Sala Consilina;

- che il Comune di Sala Consilina, pertanto, con deliberazione n.201 del 29/11/2016 conferiva incarico all'avv. Gelsomina De Angelis per il recupero delle predette somme dovute al 31/12/2015 dell'importo di € 35.044,74, in suo favore, dal Comune di Padula che veniva così convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Lagonegro con conseguente iscrizione a ruolo del relativo procedimento al R.G. n.961/2017 e la cui udienza veniva fissata per il giorno 21.11.2017;

- che, successivamente, il Comune di Padula, con nota del 14.11.2017, ha manifestato la volontà di addivenire ad un bonario componimento della vertenza di cui innanzi e dell'intera vicenda, mediante un pagamento omnia comprensivo pari ad euro 39.244,00 per i canoni di locazione dovuti per i locali adibiti a sede del Centro per l'impiego sino a tutto l'anno 2017, ripartito in tre rate;

- che le parti, di comune accordo, intendono, quindi, transigere la controversia relativa al mancato pagamento delle somme di cui ai canoni di locazione relativamente ai locali del Centro per l'impiego e dovuti sino al 2017;

Dato atto che:

- le Parti intendono, attraverso uno specifico accordo di transazione evitare la prosecuzione della controversia dinanzi al costituendo Collegio Arbitrale;

- che le Parti intendono, attraverso uno specifico accordo di transazione e dopo il suo integrale adempimento, rinunciare all'azione giudiziaria, attraverso reciproche concessioni e rinunce, addivenendo alla stipula di un contratto di transazione per concordare forme e modi per una reciproca soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda con conseguente rinuncia definitiva all'azione giudiziaria in corso;

- che le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda il Comune di Sala Consilina di ottenere l'intero importo maturato nei confronti del Comune di Padula rinunciando agli interessi e abbandonando la causa di cui innanzi iscritta a ruolo al n. R.G. 961/2017 precisando che solo con l'esatto adempimento da parte del Comune di Padula delle obbligazioni di cui innanzi e, quindi, con il pagamento delle predette somme, il Comune di Sala Consilina dichiara di non avere null'altro a pretendere in dipendenza dei fatti di cui sopra nei confronti del Comune di Padula, mentre il Comune di Padula rinuncia a qualsiasi azione legale riconoscendo il debito e rendendosi disponibile ad estinguerlo però senza maggiorazione di interessi;

Considerato opportuno attraverso uno specifico accordo di transazione evitare il proseguimento di una lite giudiziale;

che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, addivenire alla stipula di un contratto di transazione per concordare forme e modi per una reciproca soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda con conseguente rinuncia definitiva all'azione giudiziaria in corso;

che, pertanto, a fronte di un rapporto giuridico che potrebbe determinare ulteriori elementi di litigiosità ed incertezza, le parti manifestano l'intento di regolare i reciproci rapporti in uno spirito di reciproca conciliazione;

che a tale scopo sono stati esperiti appositi negoziati alla presenza degli avvocati delle parti al fine di determinare il contenuto dell'accordo in oggetto;

Considerato che la scelta di continuare nel giudizio, ovvero, di giungere a una transazione, spetta all'Ente nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;

Rilevato che nella vertenza giudiziaria vi è sempre l'alea in merito all'esito;

Visto l'allegato schema di transazione proposto e concordato tra le parti con cui le stesse stabiliscono e riconoscono il complessivo debito del Comune di Padula nei confronti del Comune di Sala Consilina dell'importo di € 39.244,00 per canoni di locazione relativamente ai locali del Centro per l'impiego dovuti sino al 2017 compreso;

Considerato che la proposta transattiva appare condivisibile per cui si ritiene opportuno transigere al fine di proseguire nella vertenza evitando un maggiore aggravio di spesa per l'Ente;

Rilevato:

-che è orientamento ormai consolidato delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi, con gli stessi limiti che il codice civile (articoli da 1965 a 1976) dispone per i privati;

- che l'accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile:

non deve attenere a una mera situazione economica, bensì riguardare una lite giudiziale (già instaurata o probabile);

deve inerire a diritti patrimoniali disponibili (in tal senso non è possibile transare crediti tributari, stante la loro indisponibilità);

deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;

-che come precisato nel parere reso dalla sezione umbra della Corte dei conti con la deliberazione n. 123 depositato in segreteria in data 24 settembre 2015, la scelta di proseguire un giudizio, ovvero di giungere a una transazione, spetta all'Ente nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;

-che il suddetto parere n. 123/2015 richiama il punto n. 104 del principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema del bilancio" approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 18/11/2008: gli accordi transattivi non sono compresi nell'elenco tassativo delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

-che come indicato anche dal parere n. 4/2014 della sezione ligure della Corte dei conti, la competenza alla definizione degli accordi transattivi, anche in considerazione dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta al dirigente; la competenza passerebbe alla Giunta comunale, ovvero al Consiglio comunale, quando la transazione inerisce a situazioni che implicano valutazioni non comprese nell'attività gestionale;

Dato atto però che l'importo definito tra le parti con la transazione in oggetto rientra nello stanziamento riaccertato a residuo nel capitolo 502 "Concorso comuni per il fitto locali ufficio di collocamento" residuo 2016 come da ultimo delibera con della Giunta Comunale n.76 del 29/4/2017;

Considerato:

-che, l'importo riconosciuto nell'accordo transattivo è imputabile nello stanziamento a residuo sino al 2016 e che inerendo la fattispecie transattiva a situazioni che implicano valutazioni non comprese nella mera attività gestionale, la competenza è da ritenersi della Giunta Comunale;

-che l'art. 239, comma 1, lettera b), numero 6), del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto-legge n. 174/2012, comprende tra le materie per le quali deve essere chiesto il parere dell'organo di revisione le "proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni";

- che , a norma dell'art. 239, comma 1, lettera a), del TUEL, l'Organo di revisione svolge attività di collaborazione nei confronti del Consiglio comunale;

- che, pertanto, anche come indicato dal parere n. 345/2013 della sezione piemontese della Corte dei conti, per verificare l'obbligo dell'espressione del parere da parte dell'Organo di revisione per gli accordi transattivi, è necessario prima di tutto analizzare se l'organo consiliare sia competente alla definizione dell'accordo stesso, in quanto, solamente in quel caso, l'Organo di revisione avrebbe l'obbligo di esprimere il parere sulla proposta di deliberazione;

-che, per quanto sopra esposto, non ricorre, pertanto, il parere da parte dell'organo di revisione;

Ritenuto, pertanto, opportuno autorizzare il Dirigente f.f. dell'Area Affari Generali , dott. Lucio Pisano, alla sottoscrizione dell'atto transattivo definito nell'interesse del Comune;

PROPONE

1. di procedere per le motivazioni di cui alle premesse alla definizione delle pretese nei confronti del Comune di Padula mediante accordo transattivo;
2. di approvare lo schema di transazione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
3. di autorizzare il Dirigente f.f. dell'Area Affari Generali, dott. Lucio Pisano, alla sottoscrizione dell'atto transattivo definito nell'interesse del Comune;
4. di autorizzare il Dirigente dell'Area Finanze, ad avvenuta sottoscrizione della transazione, all'accertamento dell'incasso con le modalità indicate nell'accordo transattivo, con imputazione del complessivo importo di € 39.244,00 come segue:

per l'importo di € 37.144,41 alla gestione residui 2016

CAPITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	TITOLO	V LIVELLO
502	101	102	2	2.1.1.02.003

per il restante importo di € 2.099.59 a competenza annualità 2017

CAPITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	TITOLO	V LIVELLO
502	101	102	2	2.1.1.02.003

5.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 a valere anche come dirigente del servizio contenzioso;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE f.f. AREA AFFARI GENERALI

Li', 22-12-2017

dott. Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE AREA FINANZE

Li, 22-12-2017

dott. Giuseppe Spolzino

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 27-12-2017

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE

Regina Coiro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 22-12-2017

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE

Regina Coiro
